


APPALTI: SETTORE AFFETTO DA BULIMIA NORMATIVA

In 30 anni 671 provvedimenti sulle opere pubbliche

numero medio annuo dei provvedimenti sulle opere pubbliche negli ultimi 3 decenni



La legislazione in materia di appalti è aumentata a un ritmo crescente.

Si è passati in media **da circa 9 provvedimenti l'anno, nel decennio 1994-2003, ai 36 nell'ultimo decennio.**

CORRETTIVO CODICE APPALTI: GLI INTERVENTI PRIORITARI

1

PIÙ CONCORRENZA PER UN MERCATO SANO

Per un sano sviluppo del mercato è indispensabile garantire, in linea con i principi dell'UE, condizioni concorrenziali ed eque. A questo fine sono **indispensabili i seguenti correttivi al Codice 36**:

- ridurre la soglia entro la quale attuare la **procedura negoziata senza bando**, nel "sottosoglia" (art. 50);
- in riferimento alla norma sui **concessionari senza gara**, reintrodurre **l'obbligo di esternalizzazione per quelli operanti nei settori speciali**, fissando la quota minima in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari (art. 186);
- **introdurre il tetto massimo del 10% per il punteggio economico**, in caso di OEPV (art. 108) ed eliminare **l'avvalimento in funzione premiale (art. 104, comma 4)**;
- eliminare la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un differente **contratto collettivo** rispetto a quello in vigore per il settore (art. 11);
- **ridurre i termini massimi** per la conclusione delle procedure di gara, sulla falsariga di quanto previsto dal dl 76/2020 (art. 17), con **aumento dei termini minimi per la presentazione delle offerte**, in proporzione alla complessità e importo dell'appalto;
- precisare che il principio di **rotazione**, in caso di negoziata "sottosoglia" attuata con scorrimento elenchi, si applichi anche **agli inviti** e non solo all'aggiudicatario (art. 49), nel caso la S.A. selezioni gli operatori da invitare tramite scorrimento degli elenchi.

2 NO ALLA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA

Negli ultimi anni, forse anche sull'onda emotiva di alcuni fatti delittuosi, si è andata affermando la **convinzione che gli ordinari meccanismi**, volti a contrastare i fenomeni corruttivi o l'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti, **non costituiscano più un sufficiente strumento di deterrenza**.

Il risultato è che il legislatore sembra aver **abbandonato la regola costituzionale della "presunzione di innocenza"** (articolo 27 comma 2 della Costituzione).

Al contempo, le imprese hanno diritto ad essere trattate come qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, e **non cittadini di serie B**.

A questo fine sono **indispensabili i seguenti correttivi al Codice 36**:

- in tema di **illecito professionale**, superare, ai fini della rilevanza, le misure cautelari e il rinvio a giudizio per tutti i reati (art. 98) e applicare tale disciplina anche ai settori speciali, eliminando la possibilità per gli enti che operano in tali settori di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali (art. 169); infine, ridurre le figure rilevanti, in omaggio al principio di gold plating;
- confermare "a regime" **lo scudo "erariale"** di cui all'art. 21 del Dl 76/2020 (art. 2).

3**REALIZZARE OPERE IN TEMPI CERTI E COSTI ADEGUATI**

A questo fine, sono **indispensabili i seguenti correttivi al Codice 36**:

- accompagnare il Codice **da un vero “manuale operativo”** dedicato **esclusivamente ai lavori pubblici (rectius: Regolamento per LLPP)** utile alle stazioni appaltanti, per un’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere;
- in tema di **revisione dei prezzi**, chiarire che **il 5% costituisce unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare va calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%**;
- **procedere all’attualizzazione dell’incidenza percentuale delle spese generali** rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatisi negli ultimi 40 anni (all. I.7- art. 31);
- **ripristinare** la piena valenza **contrattuale** del computo metrico in caso di **appalti “a corpo”** (art. 18 e allegato I. 7 - art. 31);
- **con riferimento agli accordi quadro, inserire misure di maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari (art. 59), a partire da un minimo garantito di lavori, non inferiore all’80% di quelli ricadenti nel primo anno;**

A questo fine, sono **indispensabili i seguenti correttivi al Codice 36**:

- **per le opere di urbanizzazione "a scomputo"**, chiarire maggiormente, anche per evitare interpretazioni errate della normativa, che i soggetti privati che realizzano queste opere, sono esclusi da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, come da sempre previsto a livello normativo (richiamare all'art. 62, comma 7 l'esclusione prevista dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.4). **Inoltre, occorre prevedere modalità semplificate di accreditamento per i privati nell'ambito del procedimento digitale di acquisizione del CIG**;
- migliorare la disciplina (i) delle **varianti in corso d'opera richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili quali quelli di carattere geologico e archeologico** (art. 120); (ii) delle sospensioni **in particolare prevedendo che la sospensione lavori per circostanze non prevedibili, ragioni di necessità o pubblico interesse e di forza maggiore portino al riconoscimento non solo dei tempi ma anche degli oneri diretti ed indiretti** (art.121);
- definire **l'applicazione "obbligatoria"** dell'istituto dell'**anticipazione** del prezzo contrattuale anche ai contratti nei settori **"speciali"** (art 141) superando, altresì, **l'errata applicazione della sua suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali** (art. 125);
- prevedere un **limite** di tre mesi entro cui i lavori devono essere banditi, una volta **validato** il progetto, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; evitare altresì il proliferare sui territori di prezzari autonomi oltre quelli regionali [**in ALTERNATIVA**, aprire ai prezzari autonomi con la clausola di salvaguardia sui relativi prezzi]. In ogni caso, con **divieto di ribasso forfettario** delle voci di prezzo indicate dai prezzari stessi. (art. 41);

A questo fine, sono **indispensabili i seguenti correttivi al Codice 36**

- Affinché il **CCT** possa esplicitare pienamente la sua funzione deflattiva del contenzioso, occorre introdurre alcuni correttivi, a partire dal tema dei costi; ciò, anche per i **collegi già costituiti ed operanti** alla data di entrata in vigore del nuovo Codice 36/2023, che peraltro dovrebbero seguire le previsioni dell'art. 6 del DL. 76/2020, vigente al momento della costituzione dei collegi stessi;
- chiarire - al pari di quanto previsto dalle previgenti linee guida n. 3 dell'Anac sui compiti del RUP - che il **CEL deve essere rilasciato dalla stazione appaltante entro 30 giorni** (all. I.2);
- prevedere che i **costi ambientali** (art. 57, comma 2), oltre ad essere chiaramente determinati da parte delle stazioni appaltanti, siano sottratti al ribasso d'asta, garantendo altresì che la **relazione CAM**, inclusa tra le prestazioni tecniche, **trovi corrispondenza negli elaborati progettuali**, nel computo metrico e nel capitolato; in caso contrario, prevedere l'obbligo per l'amministrazione di intervenire, con apposita variante, in fase di esecuzione;
- ripristinare la tipologia delle ATI **verticali e orizzontali** e il differente regime di **responsabilità delle stesse verso la stazione appaltante**; superare la **responsabilità solidale** di tutti i componenti del **raggruppamento** nei confronti dei **subappaltatori e dei fornitori** (art. 68);
- inserire la possibilità di presentare **offerte "a rialzo"**, presente nelle migliori esperienze internazionali (art. 70);
- chiarire che la possibilità di ricorrere al **subappalto "a cascata"** sia limitata al solo livello successivo (art. 119);
- in relazione alla **risoluzione del contratto**, introdurre misure idonee a riequilibrare i rapporti fra appaltatore e stazione appaltante (**art. 122**);
- prevedere che lo **scorrimento della graduatoria** alle condizioni **offerte dall'operatore** economico interpellato operi in via automatica, e non solo nel caso in cui sia previsto nei documenti di gara (art. 124)
- prevedere il **premio di accelerazione in via obbligatoria** (art. 126)
- chiarire che il **divieto di opere aggiuntive in sede di OEPV** si applica anche in caso di appalto integrato su PFTE (art. 108, comma 11).

CARO MATERIALI: TEGOLA SUI CANTIERI

Tempi lunghi per le istruttorie e carenza di cassa
rallentano i ristori alle imprese.

Ancora da pagare 1,1 miliardi. Attese fino a 2 anni